



Convertito in legge il decreto sull'obbligo vaccinale

Nella seduta del 25 maggio scorso, la Camera dei Deputati ha convertito in legge il [d.l. 44/2021](#), confermando appieno (ed anzi potenziando) le disposizioni ivi contenute in materia di vaccinazione anti COVID-19.

Non subisce modifiche, in particolare, lo Scudo Penale previsto per il personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, sempre che le inoculazioni siano state effettuate rispettando le disposizioni di legge e le relative indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute.

La legge di conversione, inoltre, estende tale protezione a tutti gli atti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria nel corso del periodo emergenziale, che trovino causa nello stato di emergenza, salvi i casi di colpa grave (gravità che potrebbe essere esclusa, per espressa previsione di legge, qualora il sinistro sia avvenuto a causa della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza).

Del tutto confermate, inoltre, le disposizioni in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, nonché per gli operatori di interesse sanitario (intendendosi per tali, secondo il parere fornito dal Ministero della Salute con nota del 12 maggio u.s., gli OSS, gli ASO ed i massofisioterapisti).

Per tali lavoratori, in particolare, è previsto che la vaccinazione (nel rispetto del piano vaccinale applicabile e fatte salve eventuali situazioni in cui l'inoculazione del vaccino determini un accertato pericolo per la salute a causa di specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale) costituisca requisito essenziale per esercitare la propria attività.

Ai fini della concreta realizzazione dei suddetti principi, le Strutture e gli Ordini Professionali hanno provveduto a comunicare l'elenco degli operatori interessati alle Regioni competenti; in linea generale, pertanto, si è in attesa che le Regioni e le ASL si attivino così come previsto dalla legge.

Infine, in sede di conversione, il legislatore ha introdotto alcune disposizioni specifiche per le strutture socio-sanitarie ed assistenziali, stabilendo che dall'entrata in vigore della medesima legge (per la quale si attende la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) sarà ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19, secondo le linee guida definite con l'[ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021](#), cui le direzioni sanitarie delle predette strutture sono tenute a conformarsi.

Convertito in legge il decreto sull'obbligo vaccinale